

X L I V.

*Nessuno
più compra-
re attrezzi,
o cose spe-
sanza Ba-
stimenti, e
Navi, se
non da l' E-
ro Padroni,
e Scrivani.*

Che nessuno possa, ne debba comprare alcuna cosa spettante a Navi, & altri Bastimenti, cioè Biscotto, Sarte, Legnami, e simili, che per Navi, e Bastimenti s'adoperano, se non da' Patroni, e Scrivani di dette Navi, sotto pena d'uno in dieci Fiorini, per ogni colta, che si fosse contrafatto: E li Venditori, & alienatori di esse cose potranno esser condannati in pena corporale, escluso l'ultimo supplicio in arbitrio nostro.

X L V.

*Pena per
gli Trasgres-
sori di que-
sti Capitoli.*

Chi trasgredirà qualcheduno de' suddetti Capitoli, dove non si fa menzione di pena imposta a Trasgressori, s'intenda doverli castigare sotto le pene rispettivamente imposte dalle Leggi, o arbitrarie.

X L V I.

*Riserva
degli Ordini
preceden-
ti a questi.*

Che per questa Grida non s'intenda pregiudicato a tutti gl'Ordini, che vi fossero circa la buona navigazione, anche nelle Regole nostre, benché non compresi nella presente, da publicarsi.

Di Camera nostra li 23. Agosto 1712.

Gio: Tomaso Varese Cancelliere.

*Sì è publicato la suddetta Grida in Banchi, e luoghi soliti, e consueti della presente Città, & anche sopra de' Ponti, e sopra del Muolo vecchio per me Vincen-
zo Vernengo Cintraco.*

C O N -